



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE "TUTTO BIANCO ASSOCIAZIONE  
SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro (2024)

Oggi ventinove (29) maggio.

Alle ore 15,30

In Alto Reno Terme (BO), frazione Porretta Terme, Via Mazzini n. 151, nel mio studio secondario.

Davanti a me dott. **LUIGI STAME**, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si riunisce l'Assemblea straordinaria degli associati, dell'Associazione denominata **"TUTTO BIANCO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Alto Reno Terme (BO), frazione Porretta Terme, Piazza della Libertà n. 9, codice fiscale e p.iva 02333691208, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia Romagna in data 15 febbraio 2007 al n. 613 e nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, convocata in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora, mediante avviso, pubblicato in data 13 maggio 2024 a norma di statuto, sul sito internet dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- Aggiornamento Statuto sulla base della riforma dello Sport D.lgs. n. 36/2021;

- Varie ed Eventuali.

Avanti a me Notaio è presente il Presidente del Consiglio Direttivo, signor LENZI Jari, nato a Bologna (BO) il 26 gennaio 1984, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione, in Alto Reno Terme (BO), frazione Porretta Terme, Piazza della Libertà n. 9, **cittadino italiana della cui identità personale io Notaio sono certo**, il quale assume la presidenza della riunione a norma di statuto e richiede a me Notaio di redigere il presente verbale.

Il Presidente dà atto che:

- del Consiglio Direttivo, sono presenti, oltre a sé Presidente, le signore Patrizia Zucchelli, Vice Presidente e Cinzia Mellini, Consigliere; assenti giustificati gli altri componenti;

- sono presenti in proprio n.ro 3 (tre) Associati, sopra un complessivo n.ro 60 (sessanta) di aderenti all'Associazione.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'assemblea validamente costituita, in seconda convocazione essendo la prima convocazione in questo giorno e luogo per le ore 14.30 andata deserta e pertanto atta a deliberare sull'Ordine del Giorno, a norma di legge e dello Statuto in vigore.

Iniziandosi la discussione dell'Ordine del Giorno, il

REGISTRATO  
AGENZIA DELLE  
ENTRATE UFFICIO DI  
BOLOGNA

Il 05/06/2024

Serie 1T

N. 24932

Euro 45,00

Presidente espone agli intervenuti le ragioni di opportunità che consigliano di adottare numerose modifiche dello statuto associativo in vigore, allo scopo di adeguarlo alle recenti disposizioni dettate dal D.lgs. n. 36/2021 in data 28 febbraio 2021, in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Il Presidente, pertanto, illustra all'Assemblea, articolo per articolo, un nuovo testo di statuto sociale, all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo, che riproduce quello in vigore, ma comprendente tutte le modifiche necessarie e/o opportune, ai fini sopra specificati.

Udita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea col voto unanime dei presenti, espresso in forma orale, delibera di approvare e pertanto adottare il nuovo testo di statuto sopra proposto dal Presidente, composto di **n. 26 (ventisei) articoli**, che regolerà l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, in sostituzione di quello a oggi vigente.

Io Notaio ritiro tale nuovo testo di statuto testé approvato e lo allego al presente verbale sotto la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparsante, con l'annuenza dell'Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle "Varie ed Eventuali", il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15,50

Il Presidente consente il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR n. 679/2016, per i soli fini connessi al presente atto.

Il presente atto è esente da imposta di Registro ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D.lgs 36/2021.

Del che faccio constare col presente verbale, da me Notaio letto, in presenza dell'Assemblea, alla Comparsante che lo approva e meco sottoscrive alle ore 15,50

Consta di due fogli, scritti parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me, per cinque pagine sin qui.

F.to: Jari Lenzi  
" LUIGI STAME NOTAIO

**STATUTO SOCIALE**

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita in Alto Reno Terme (BO), all'indirizzo deciso nell'atto costitutivo, dall'Assemblea di trasferimento della sede o dal Consiglio Direttivo, una Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata: "**TUTTO BIANCO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**" o, in forma abbreviata "**TUTTO BIANCO A.S.D.**"

È data facoltà al Consiglio Direttivo dell'associazione di poter modificare l'indirizzo della sede legale purchè sempre all'interno dello stesso comune.

**ARTICOLO 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE**

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione, in via stabile e principale, di attività sportive connesse alle discipline degli sport invernali, in particolare SCI ALPINO, SCI D'ERBA e SNOWBOARD ed, in via secondaria, di attività sportive attinenti l'escursionismo/trekking, il pattinaggio e la mountain bike, contemplate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) alle quali l'associazione intende affiliarsi, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa, formativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline di cui sopra. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla medesima,

dovranno in ogni caso risultare prevalenti, secondo le dispo-

sizioni di legge in materia ed in particolare l'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. Le attività diverse dall'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica dovranno in ogni caso avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società ed associazioni affiliate.

4. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

#### **ARTICOLO 3 - DURATA**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

#### **ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non commerciali che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà,

della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6. L'associazione dovrà tesserare alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata tutte le persone fisiche che abbiano la qualifica di socio.

#### **ARTICOLO 5 - DIRITTI DEI SOCI**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### **ARTICOLO 6 - DECADENZA DEI SOCI**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;

b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei com-

ponenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

#### **ARTICOLO 7 - ORGANI**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci od associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Ufficio di Presidenza (costituito dal Presidente, Vicepresidente ed il Tesoriere);
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

#### **ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta

l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e garantire l'effettiva partecipazione all'assemblea.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare, tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio a fungere la medesima funzione.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere uno specifico verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso dovrà essere riportata su un apposito libro verbali, messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **ARTICOLO 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

#### **ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. Le assemblee ordinarie sono convocate tramite l'affissione nella bacheca esistente nei locali della sede sociale e/o sul sito internet dell'associazione su iniziativa e/o delibera del Consiglio Direttivo, di specifico avviso di convocazione che deve restare affisso almeno per i 7 (sette) giorni che precedono la data fissata per l'assemblea, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, oltre che il luogo (oppure indicando l'eventuale modalità di audio-videoconferenza), il giorno e l'ora della riunione, ovvero con altri mezzi che lo stesso Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile, per l'approvazione dei conti annuali nonché del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione ovvero in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del

precedente art. 8, comma 2.

#### **ARTICOLO 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

4. Sono da considerarsi, in ogni caso, validamente convocate le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti gli associati, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun associato o membro del Consiglio Direttivo si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. Le assemblee straordinarie devono essere convocate tramite l'affissione nella bacheca esistente nei locali della sede sociale e/o sul sito internet dell'associazione su iniziativa e/o delibera del Consiglio Direttivo, di specifico avviso di convocazione che deve restare affisso almeno per i 14 (quattordici) giorni che precedono la data fissata per l'assemblea, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, oltre che il luogo (oppure indicando l'eventuale modalità di audio-videoconferenza), il giorno e l'ora della riunione, ovvero con altri mezzi che lo stesso Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di direzione e coordinamento, viene eletto dall'assemblea dei soci od associati ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 8 (otto) componenti.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni

(quadriennio) ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali, con volontaria candidatura, i soli soci maggiorenni regolarmente tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva alle quali l'associazione è affiliata, in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano alcuna carica sociale in altre società od associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere redatto sul libro verbali agli atti dell'associazione, a disposizione di tutti gli associati che intendano prenderne visione.

#### **ARTICOLO 14 - DIMISSIONI**

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

2. Nel caso d'impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

#### **ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, a cura del Presidente o del Vicepresidente in sua vece.

Le assemblee del Consiglio Direttivo devono essere convocate tramite l'affissione, nella bacheca esistente nei locali della sede sociale e/o sul sito internet dell'associazione, di specifico avviso di convocazione, che deve restare affisso almeno per i 5 (cinque) giorni che precedono la data fissata per l'assemblea, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, oltre che il luogo (oppure indicando l'eventuale modalità di audio-videoconferenza), il giorno e l'ora della riunione, ovvero con altri mezzi che lo stesso Consiglio riterrà opportuni.

2. Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocati i Consigli, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun consigliere si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente dirige l'associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il Legale Rappresentante in ogni evenienza.

#### **ARTICOLO 18 - IL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua

assenza, impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **ARTICOLO 19 - IL SEGRETARIO**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 20 - IL RENDICONTO**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso, tramite la redazione nel libro verbali dell'associazione.

#### **ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 22 - PATRIMONIO**

Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo. Esso è indivisibile.

Il patrimonio si forma, ossia sono fonti di finanziamento di competenza dell'associazione, in particolare attraverso:

- le quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- i contributi associativi "aggiuntivi" dovuti dai soci od associati in funzione delle diverse e specifiche prestazioni di servizio e/o cessioni di beni direttamente riconducibili alle finalità istituzionali dell'associazione;
- le erogazioni liberali e lasciti diversi;
- i proventi e le rendite derivanti dalle attività organizzate dall'associazione ovvero dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'associazione.

Le somme versate per la tessera e/o per le quote ed i contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

#### **ARTICOLO 23 - SEZIONI**

Al fine di un miglior raggiungimento degli scopi sociali, per ogni attività sportiva può essere costituita e resa funzionante una sezione sportiva, alla quale aderiscono coloro che

sono interessati alla rispettiva disciplina.

Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere necessariamente soci dell'associazione.

Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi d'interesse.

La direzione e l'organizzazione di ciascuna sezione è affidata ad uno o, generalmente, più soci nominati dall'assemblea soci di inizio anno, nella quale vengono attribuiti tutti gli incarichi sociali.

#### **ARTICOLO 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata.

#### **ARTICOLO 25 - SCIoglimento**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale, nella sessione straordinaria, da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e, sentita l'autorità preposta, se prescritto dalle disposizioni in materia, deciderà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ARTICOLO 26 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

F.to: Jari Lenzi

" LUIGI STAME NOTAIO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale cartaceo (art. 22 d.lgs. 7/3/2005 n. 82 - art. 68 ter, legge n. 89/1913).

Certifico io sottoscritto dr. LUIGI STAME Notaio in Bologna iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale cartaceo.

F.to: Luigi Stame Notaio